

CONSOLIDAMENTO dei REDDITI SOCIETARI: DEFINITIVITÀ e REVERSIBILITÀ dei BENEFICI

I benefici derivanti dall'opzione sono subordinati alla permanenza del regime speciale: in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti e di mancato rinnovo dell'opzione sono previsti meccanismi di restituzione dei vantaggi ottenuti.

di **Alessandro Meloncelli**



Con l'emanazione della Circ. Ag. Entrate 20 dicembre 2004, n. 53 è possibile avere un riferimento **più definito** nel **quadro normativo** in materia di **consolidato fiscale nazionale** introdotto dal nuovo Tuir. ⁽¹⁾ L'obiettivo che questo intervento si prefigge è quello di individuare i **benefici** riconosciuti ai contribuenti in **conseguenza** dell'**opzione** per l'applicazione del sistema di determinazione del reddito consolidato ed evidenziare quali **vantaggi** è possibile considerare **definitivamente acquisiti** e quali invece possiedono un **carattere di temporaneità** in quanto perduti in sede di **esclusione** dall'applicazione della **disciplina** per **mancanza** sopravvenuta dei **requisiti**, oppure per **mancato rinnovo** dell'**opzione** alla scadenza di questa.

Sono state prese in considerazione le **tre fattispecie** che generano **variazioni** al **reddito consolidato** disciplinate dall'art. 122 del Tuir [CFF 5222] ed al fine di meglio evidenziarne le conclusioni si è ritenuto opportuno procedere operando una **rassegna sistematica** nell'individuazione di **ciascun beneficio** per poi seguirne il trattamento specificamente previsto dalle norme.

DEDUCIBILITÀ dei DIVIDENDI

Con il **nuovo sistema** di **tassazione** dei **dividendi societari**, disciplinato dall'art. 89 del Tuir [CFF 5189], solo una quota di questi è assoggettata a tassazione dalla società che li percepisce. In particolare è previsto che solo il **5 per cento** del **dividendo distribuito** sia **assoggettato** ad **imposizione**, mentre il restante ne è escluso.

Questa è la disciplina applicata da ciascuna società in sede di determinazione del proprio reddito imponibile, anche se partecipante ad un sistema di consolidamento reddituale.

Tuttavia, in sede di determinazione della base imponibile consolidata calcolata nella dichiarazione dei redditi complessivi, è

possibile operare una **variazione in diminuzione** pari all'ammontare dell'importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti all'interno del gruppo di società appartenenti al sistema di consolidamento.

In sostanza, in sede di determinazione della base imponibile complessiva si recupera in diminuzione quanto ha già contribuito alla formazione della base imponibile delle singole società. Detto ammontare non è relativo a tutti i dividendi percepiti ma solo a quelli distribuiti all'interno del gruppo.

Sia nel caso in cui si **interrompesse** l'applicazione della **tassazione di gruppo prima del compimento** del **triennio** di durata prevista dell'opzione, disciplinata dall'art. 124 del Tuir [CFF 5224], sia nel caso in cui **non** si procedesse al **rinnovo** dell'**opzione scaduta**, disciplinata dall'art. 125 del Tuir [CFF 5225], **non** è imposto alcun **meccanismo di recupero** del **risparmio** di imposta ottenuto dalla completa esclusione dalla tassazione dei dividendi infragruppo. Quindi è possibile concludere che in questo caso si tratta di un **beneficio** acquisito dalle società appartenenti al consolidato **definitivamente attribuito**.

RIDETERMINAZIONE del PRO-RATA PATRIMONIALE

L'art. 97 del Tuir [CFF 5197] impone il **calcolo** di un **quoziente** in base al quale si stabilisce la **misura** degli **interessi passivi deducibili** dal reddito. La disposizione da molti è interpretata come una **misura antielusiva**, volta a contrastare le scelte di sottoscrivere partecipazioni dalle quali ritrarre redditi esenti, o solo parzialmente imponibili, finanzia-

⁽¹⁾ L'argomento è stato trattato in numerosi articoli pubblicati su questa rivista: si vedano gli Indici degli anni 2003 e 2004 riportati su questa Rivista nn. 1/2004 e 1/2005.

te attraverso un indebitamento che comporti oneri finanziari deducibili. In sostanza si tratterebbe di un'applicazione del **principio di competenza fiscale** per il quale i componenti negativi sono **deducibili** dal reddito solo se e nella misura in cui contribuiscono a formare **componenti attivi** di reddito imponibili. Questa disciplina è applicata da ciascuna delle società in sede di determinazione del proprio reddito specifico successivamente comunicato alla controllante che procederà alla determinazione del reddito complessivo. L'art. 122 del Tuir impone il **ricalcolo del quoziente complessivo di deducibilità** depurandolo delle partecipazioni detenute all'interno del gruppo.

Sul piano operativo questo ricalcolo potrà essere operato sia **individualmente** dalle singole società, oppure dalla stessa **società controllante** aggregando tutti i valori forniti dalle società controllate. Certamente per motivi di semplicità operativa, nonché di eventuale controllo, è preferibile la prima soluzione. In questo caso quindi saranno le stesse società che, dopo aver effettuato la riclassificazione, forniranno il nuovo ammontare di interessi deducibili alla società controllante che a sua volta li aggrenderà in un unico ammontare.

Stando a quanto previsto dalla norma, dalla **riclassificazione del quoziente** potrebbe scaturire una deducibilità maggiore oppure minore di quella a livello aggregato già calcolata dalle società controllate senza aver operato la sterilizzazione delle partecipazioni infragruppo. Tant'è infatti che il Legislatore ha previsto l'ipotesi che in **sede di dichiarazio-**

*Analisi delle
tre fattispecie
che generano
variazioni al reddito
consolidato*

ne dei redditi consolidati si proceda ad una variazione in aumento oppure in diminuzione. In questo caso, quindi, saremmo in presenza di un dispositivo dal quale solo **eventualmente** al verificarsi di talune circostanze potrebbe nascere un beneficio dalla determinazione del reddito consolidato.

Infatti, nel caso in cui dalla riclassificazione del quoziente derivasse un ammontare di interessi passivi deducibili minore di quanto già dedotto dai redditi delle singole società appartenenti al consolidato, si dovrebbe procedere ad un aumento della base imponibile con una conseguente maggiore imposta.

Tuttavia, a ben vedere l'ipotesi che in conseguenza del ricalcolo del quoziente di indeducibilità derivi un maggior imponibile appare assai inverosimile, sia per motivi di applicazione letterale del disposto dell'art. 97 del Tuir cui si rinvia, sia per motivi di ordine sistematico. ⁽¹⁾

Esaminando le disposizioni sulla **interruzione** e sul **mancato rinnovo dell'opzione**, si può constatare che nel primo caso è previsto il recupero di quanto dedotto dal reddito consolidato in applicazione del nuovo *pro-rata*, mentre nel caso di mancato rinnovo dell'opzione allo scadere del triennio non è imposto alcun recupero della deduzione già operata.

Quindi, la **definitività del beneficio** è accordata solo nel caso in cui il gruppo di società decida comunque di portare a **compimento il triennio** di applicazione della disciplina, anche se poi decide di non rinnovare.

Mentre nel caso in cui si verificassero le **cause di**

(1) Con l'applicazione della disciplina tout court dell'art. 97 del nuovo Tuir non si può escludere che la riclassificazione del pro-rata conduca ad una minore deducibilità degli interessi passivi. Infatti, l'ammontare complessivo deducibile scaturisce dalla differenza di due grandezze distinte: la prima data dall'applicazione della percentuale scaturente dal pro-rata all'ammontare complessivo degli interessi passivi, la seconda dall'ammontare dei dividendi imponibili percepiti. Quindi, la diminuzione del primo elemento non è garanzia di diminuzione del risultato finale della differenza tra le due grandezze. Basterebbe, infatti, che nella componente di dividendi imponibili fosse preponderante la parte relativa alle partecipazioni in società consolidate perché il differenziale aumenti. In sostanza, se gli interessi passivi indeducibili «lordi» diminuiscono in misura minore di quanto diminuiscono i dividendi imponibili «consolidati», ne consegue un aumento di interessi passivi indeducibili «netti». Tuttavia, la riclassificazione del calcolo degli interessi passivi deducibili dal reddito consolidato, per espressa previsione del secondo comma dell'art. 97 del Tuir, deve essere operata solo ai fini «dell'eccedenza di cui al primo comma», cioè relativamente al solo conteggio del quoziente, lasciando inalterato l'ammontare dei dividendi imponibili da portare in diminuzione degli interessi passivi indeducibili «lordi». In sostanza, quindi, l'epurazione delle partecipazioni consolidate è effettuata solo nell'ambito del quoziente evitando l'effetto combinato della diminuzione dell'ammontare «lordo», da una parte, e dei dividendi imponibili, dall'altra. In questa ipotesi, il ricalcolo degli interessi deducibili in sede di consolidato non potrà che produrre un aumento di questi con un'unica conseguenza: quella della necessità di una variazione «in diminuzione» della base imponibile consolidata. Da un punto di vista sistematico, inoltre, sembrerebbe quasi paradossale che un meccanismo quale quello del ricalcolo del quoziente previsto dal Legislatore al fine di neutralizzare una misura antielusiva, si risolvesse in un maggiore aggravio per i contribuenti. Infatti, posto che l'esistenza di un consolidato dovrebbe fugare ogni dubbio circa l'intento elusivo della sottoscrizione di partecipazioni, l'art. 122 del Tuir ha giustamente previsto una rettifica al reddito consolidato dovuto all'esclusione delle partecipazioni infragruppo. A questo punto non può che sorprendere la previsione di una correzione in aumento del reddito.

interruzione, il **beneficio** ottenuto **verrebbe meno**, configurando quasi una **misura sanzionatoria**, o quanto meno una **situazione non più meritevole del beneficio**.

Pur nella convinzione che non si possa verificare altra circostanza diversa dall'ipotesi di una variazione in diminuzione del reddito consolidato in conseguenza della riclassificazione del *pro-rata*, almeno in base ad una corretta applicazione dell'art. 97, comma 2, del Tuir rimane comunque da notare come il Legislatore **non** abbia preso in alcuna considerazione, a fronte del recupero del vantaggio accordato nel periodo di consolidamento, l'**ipotesi** di una **reversibilità** dell'aggravio conseguente al ricalcolo del *pro-rata* di cui le società si erano fatte carico.

In altri termini, la soluzione dell'art. 124 del Tuir prospetta, in caso di interruzione del consolidato, un **recupero del vantaggio**, ma **non la restituzione dello svantaggio** subito.

ACQUISTI INFRAGRUPPO in REGIME di NEUTRALITÀ FISCALE

Un ulteriore beneficio accordato in sede di consolidamento del reddito consiste nella **possibilità di trasferire i beni ammortizzabili**, diversi da quelli di cui agli artt. 85 e 87, del Tuir [CFF 5185 e 5187] mantenendo in capo alla società cessionaria gli stessi valori fiscali iscritti in capo alla società cedente. Al momento della cessione la società cedente rileverà l'eventuale plusvalenza che concorrerà anche alla formazione del proprio reddito.

Tuttavia, la società consolidante, opportunamente informata, in sede di dichiarazione dei redditi consolidati, come previsto dall'art. 122 del Tuir, procederà ad una variazione in diminuzione del reddito al fine di neutralizzare la componente attiva rilevata dalla consolidata-cedente.

Questo beneficio in caso di **interruzione** dell'applicazione della disciplina del consolidato è oggetto di **recupero a tassazione**, così come previsto dall'art. 124 del Tuir, in caso di **interruzione del consolidato**, nonché dall'art. 125 del Tuir per il caso di **mancato rinnovo dell'opzione**.

Questa prescrizione legislativa richiede tuttavia qualche precisazione al fine di procedere correttamente sul piano operativo. Infatti, il recupero che in sede di interruzione ovvero di mancato rinnovo, dovrà essere operato non consiste semplicemente nella plusvalenza rilevata al momento della cessione neutralizzata dalla controllante in sede di dichiarazione consolidata.

Ciò in quanto la completa neutralità fiscale della cessione richiede **anche la neutralizzazione dei componenti negativi**, cioè degli **ammortamenti**, rilevati in capo alla società cessionaria relativi alla

plusvalenza non assoggettata ad imposta.

Esisterà, dunque, una netta distinzione tra i valori civilistici che comprenderanno un'iscrizione del costo storico pari a quello di cessione ed un ammortamento commisurato a questo, a fronte di una rilevazione fiscale di un costo storico pari a quello di libro iscritto presso la cedente ed un ammortamento a questo commisurato.

In conseguenza della variazione in diminuzione pari alla plusvalenza operata dalla società consolidante, la società consolidata-cessionaria in sede di determinazione del proprio reddito dovrà operare dal canto suo una variazione in aumento al fine di contenere la deduzione degli ammortamenti nella misura fiscalmente ammessa che corrisponde a quella dell'ammortamento del valore originario di libro. Solo in questo modo si otterrà la **completa neutralità fiscale** della **cessione**.

È evidente quindi che in questo caso l'opzione di un consolidamento produce il **vantaggio della mancata tassazione** della **plusvalenza** rilevata, ma allo stesso tempo anche lo **svantaggio** di un **minor ammortamento** dedotto. In questo contesto ci si chiede allora come si possa procedere al fine di ridistribuire i vantaggi e gli svantaggi conseguiti in dipendenza dell'opzione per il consolidamento.

L'art. 124 del Tuir prescrive: *«Il reddito (...) viene aumentato per un importo corrispondente (...) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti»*.

La **formula** utilizzata, bisogna ammettere, **non** è particolarmente **esplicita**, tuttavia è possibile interpretarla alla luce del ragionevole obiettivo di attribuire a **tassazione** la **plusvalenza** in precedenza **non tassata, diminuita** però dello **svantaggio subito** derivante dai minori ammortamenti dedotti. Quindi la variazione in aumento sarà pari alla differenza tra la plusvalenza ed un valore pari agli ammortamenti civilisticamente iscritti e quelli fiscalmente ammessi.

Quindi possiamo concludere che il vantaggio degli acquisti in regime di neutralità innanzitutto non è pari alla plusvalenza sottratta alla tassazione, in quanto a fronte di questa esistono dei minori ammortamenti dedotti. Inoltre, questo **vantaggio** attribuito ha un **carattere precario**, in quanto è destinato ad essere annullato alla conclusione del consolidamento dei redditi, a prescindere da qualsiasi causa questo fosse dovuto.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Solo **una parte** dei **vantaggi** accordati ai contribuenti per l'esercizio dell'opzione per il consolidato è **destinata a permanere**, cioè ad essere **definitiva-**

mente acquisita dal beneficiario. Gli altri vantaggi permangono solo per il periodo di applicazione della disciplina di consolidamento, con l'interruzione della quale la legge ne prescrive l'annullamento.

È possibile concludere, quindi, che il Legislatore

con i dispositivi di favore abbia non solo incoraggiato i contribuenti ad adottare la disciplina, ma si sia preoccupato anche di scoraggiarne la fuoriuscita, al fine di evitare un'eccessiva discontinuità e frammentarietà di regimi tributari applicabili.

	VARIAZIONI (ex art. 122, Tuir)	INTERRUZIONI (ex art. 124, Tuir)	MANCATO RINNOVO (ex art. 125, Tuir)
QUOTA IMPONIBILE DIVIDENDI	Diminuzione	Nessuna variazione	Nessuna variazione
INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI	Diminuzione/Aumento	Variazione in aumento solo per i maggiori interessi passivi dedotti	Nessuna variazione
CESSIONI INFRAGRUPPO NEUTRALI	<ul style="list-style-type: none"> • Diminuzione dal reddito consolidato pari alle plusvalenze del cedente; • Aumento del reddito della cessionaria per la quota di ammortamento indeducibile 	Variazione in aumento pari all'ammontare della plusvalenza diminuita della differenza tra ammortamento civilistico e quello fiscale	Variazione in aumento pari all'ammontare della plusvalenza diminuita della differenza tra ammortamento civilistico e quello fiscale

SistemaFRIZZERA

LOCAZIONE IMMOBILI

Bruno Frizzera

Il volume rappresenta un valido supporto per **proprietari, inquilini, gestori di patrimoni immobiliari** al fine di comprendere la disciplina dei contratti di **locazione di immobili**, sia **ad uso abitativo** che ad uso diverso (**negozi, uffici, box**) a prescindere dal tipo di contratto stipulato (equo canone, **patti in deroga** o accordi previsti dalla L. 431/1998).

Locazione immobili tratta in modo esauriente gli **adempimenti civilistici, fiscali e amministrativi** posti a carico dei contraenti, alla luce delle ultime novità normative – proroga degli sfratti e **Finanziaria 2005** – giurisprudenziali e ministeriali.

Il volume è corredato di un **CD-Rom** contenente tutti i **modelli contrattuali** e alcune **formule** di uso più frequente, nonché una ricca e aggiornata **raccolta normativa**.

Pagg. 288 + CD-Rom – € 28,00



Per ulteriori informazioni: tel. 02.4587010

Disponibile anche nelle migliori librerie

SHOPPING24 Disponibile anche sul sito www.shopping24.it